



DETERMINA PER L'ACQUISTO DI UN SERVIZIO DI RECUPERO DATI, TRAMITE RICHIESTA DI OFFERTA VIA PEC AD UN UNICO OPERATORE AI SENSI DEGLI ARTT. 17 CO. 2 E 50 COMMA 1 LETT. B) DEL D. LGS. 36/2023.

CIG: B59A8CC0EE

CUP: C63C22001750005

**IL DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO
ASTRONOMICO DI CAPODIMONTE - NAPOLI**

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, che istituisce e disciplina la **"Imposta sul Valore Aggiunto"**;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 gennaio 1979, numero 24, che contiene alcune **"Disposizioni integrative e correttive del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, e successive modifiche e integrazioni, anche in attuazione della delega prevista dalla Legge 13 novembre 1978, numero 765, riguardante l'adeguamento della disciplina della Imposta sul Valore Aggiunto alla normativa comunitaria"**;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche e integrazioni, che contiene **"Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"**, e, in particolare gli articoli 4, 5 e 6;

VISTO il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, che prevede e disciplina la istituzione dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica" ("INAF")**, e, in particolare, l'articolo 1, comma 1;

CONSIDERATO che, tra l'altro, l'articolo 1, comma 1, del Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, definisce lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** come **"...ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e con strutture operative distribuite sul territorio, nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici..."**;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modifiche e integrazioni, che contiene **"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**, e, in particolare, gli articoli 1, 2, 4, 16 e 17;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il **"Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli Enti Pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70"**;

VISTO il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, che disciplina il **"Riordino dello Istituto Nazionale di Astrofisica"**, come modificato e integrato dallo **"Allegato 2"** del Decreto Legislativo 21 gennaio 2004, numero 38, che prevede e disciplina, tra l'altro, la **"Istituzione dello Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica" ("INRIM")**, a norma dell'articolo 1 della Legge 6 luglio 2002, numero 137";

VISTO il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il **"Codice in materia di protezione dei dati personali"**;

VISTO il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato adottato il **"Codice della Amministrazione Digitale"**;

VISTA la Legge 27 dicembre 2006, numero 296, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria dell'Anno 2007)"**, e, in particolare l'articolo 1, commi 449 e 450;

VISTA la Legge 3 agosto 2007, numero 123, con la quale sono state adottate alcune **"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro"** ed è stata conferita la **"Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"**, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTA la Legge 27 settembre 2007, numero 165, che definisce i principi e i criteri direttivi della **"Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca"**, e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modifiche e integrazioni, emanato in **"Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, numero 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro"**;

VISTA la Legge 4 marzo 2009, numero 15, che:

- disciplina la **"Delega al Governo finalizzata alla ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"**;
- contiene alcune **"Disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio Nazionale della Economia e del Lavoro e alla Corte dei Conti"**;

VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, emanato in **"Attuazione della Legge 4 marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni"**;

VISTA la **"Legge di Contabilità e Finanza Pubblica"** del 31 dicembre 2009, numero 196;

CONSIDERATO in particolare, che l'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, delega **"...il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione**

delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...";

VISTO il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, che disciplina il **"Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165"**;

VISTO il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche e integrazioni, che:

- contiene alcune **"Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell'articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196"**;
- disciplina, in particolare, la **"...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo..."**;

VISTO il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, che contiene **"Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 luglio 2012, numero 94, e, in particolare, l'articolo 7, che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- nel rispetto del **"...sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e successive modificazioni, e 58 della Legge 23 dicembre 2000, numero 388, tutte le amministrazioni statali, centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni Quadro..."** stipulate dalla **"Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici" ("CONSIP")**;
- le **"...amministrazioni statali, centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e di assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al Decreto Legislativo 30 luglio 1999, numero 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" di cui all'articolo 328, comma 1, del Regolamento emanato con Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, numero 207..."**;
- fermi restando **"...gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al "Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione" ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo**

articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure...";

VISTO il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene "**Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, e, in particolare, l'articolo 1, il quale, tra l'altro, ribadisce che "...i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488, e i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionamento attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione dalla "**Concessionaria dei Sistemi Informativi Pubblici**" ("**CONSIP**") sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa...";

VISTA la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene "**Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione**", e, in particolare, l'articolo 1, commi 7, 8, 10, 15 e 35;

CONSIDERATO che, nel rispetto dei "**principi**" e dei "**criteri direttivi**" definiti dall'articolo 1, comma 35, della Legge 6 novembre 2012, numero 190, con il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, sono state emanate le "**Disposizioni**" che hanno "**riordinato**" in un unico "**corpo normativo**" la "**Disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni**";

CONSIDERATO altresì, che, nei due anni successivi, il predetto Decreto Legislativo è stato modificato e integrato da numerose disposizioni di legge, che si riportano di seguito, anche al fine di delineare, in modo esaustivo, l'intero quadro normativo di riferimento della materia:

- articolo 29, comma 3, del Decreto Legge 21 giugno 2013, numero 69, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti per il rilancio della economia**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, numero 98;
- articolo 8, comma 1, del Decreto Legge 24 aprile 2014, numero 66, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 giugno 2014, numero 89;
- articoli 19, comma 15, e 24-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, numero 90, con il quale sono state adottate alcune "**Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per la efficienza degli uffici giudiziari**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 agosto 2014, numero 114;
- articolo 4-bis, comma 2, del Decreto Legge 19 giugno 2015, numero 78, con il quale sono state emanate alcune "**Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2015, numero 125;

VISTA la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite alcune "**Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**", e, in particolare:

- l'articolo 1, che disciplina la "**Carta della cittadinanza digitale**";
- l'articolo 7, che disciplina la "**Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza**";

- l'articolo 13, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca"**;
- l'articolo 16, che definisce **"Procedure e criteri comuni per l'esercizio di deleghe legislative di semplificazione"**;
- l'articolo 17, che contiene alcune disposizioni in materia di **"Riordino della disciplina del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTA la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, che contiene le **"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di Stabilità 2016)"**, e, in particolare, l'articolo 1, comma 513, il quale stabilisce che **"...la "Agenzia per la Italia Digitale" ("AGID") predispone il "Piano Triennale per la Informatica nella Pubblica Amministrazione", approvato dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro all'uopo delegato, che contiene, per ciascuna amministrazione o categoria di amministrazioni, l'elenco dei beni e dei servizi informatici e di connettività e dei relativi costi, suddivisi in spese da sostenere per la innovazione e in spese da sostenere per la gestione corrente, e individuando, altresì, i beni e servizi la cui acquisizione riveste particolare rilevanza strategica..."**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della **"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza"**;

VISTO il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, con il quale sono state apportate alcune **"Modifiche e integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"**;

VISTO il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la **"Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124"**, e, in particolare, gli articoli 2, 3, 4 e 10;

CONSIDERATO che l'articolo 10, comma 3, del Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, e successive modifiche e integrazioni, stabilisce che **"...le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti Pubblici per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati alle attività di ricerca..."**;

VISTO il Decreto Legge del 24 aprile 2017, numero 50, con il quale sono state emanate alcune **"Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 21 giugno 2017, numero 96, e, in particolare, l'articolo 1, che ha modificato e integrato l'articolo 17-ter del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, numero 633, estendendo, a decorrere dal 1°

luglio 2017, il meccanismo della scissione dei pagamenti (cosiddetto "**split-payment**") alle "...cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti di tutte le Pubbliche Amministrazioni, come definite dall'articolo 1, comma 2, della Legge 31 dicembre 2009, numero 196, e successive modificazioni e integrazioni...";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124**";

VISTO il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, con il quale sono state apportate alcune "**Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche**";

VISTO il "**Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**"), in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile nell'ordinamento giuridico nazionale a decorrere dal **25 maggio 2018**;

VISTO il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune "**Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero UE 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, che abroga la Direttiva della Unione Europea del 24 ottobre 1995, numero 95/46/CE**", denominato anche "**Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati**" ("**RGPD**");

VISTA la Legge 30 dicembre 2018, numero 145, con la quale sono stati approvati il "**Bilancio di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2019**" e il "**Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2019-2021**", e, in particolare, l'articolo 1, comma 130, il quale ha ulteriormente modificato l'articolo 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, stabilendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo del ricorso al "**Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione**" sussiste esclusivamente "...per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a **5.000 euro** e al di sotto della soglia di rilievo comunitario...";

VISTA la nota del 25 giugno 2019, numero di protocollo 1409, registrata nel protocollo generale in data 15 luglio 2019 con il numero progressivo 5150, indirizzata alle Università ed agli Enti di Ricerca, con la quale il Professore **Giuseppe VALDITARA**, nella sua qualità di Capo del Dipartimento per la Formazione Superiore e la Ricerca del Ministero della Istruzione, della Università e della Ricerca, ha invitato gli "...*Uffici di riferimento a non*

*ricorrere al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione..." per gli "...acquisti inferiori a **5000 euro**, se non nei casi esplicitamente imposti dalla legge, salvo situazioni eccezionali, debitamente motivate..."*;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, con il quale sono state adottate alcune **"Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale"**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120, che ha, tra l'altro, introdotto alcune importanti **"semplificazioni in materia di contratti pubblici"**, prevedendo e disciplinando, nell'articolo 1, le **"procedure per la incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione alla aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia"**;

CONSIDERATO che l'articolo 14 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede che, ai fini della applicazione del nuovo **"Codice dei Contratti Pubblici"**, le **"...soglie di rilevanza europea sono:**

- a) **Euro 5.382.000**, per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
- b) **Euro 140.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle stazioni appaltanti che sono autorità governative centrali indicate nello **"Allegato I"** della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE, fermo restando che, nel caso in cui gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da stazioni appaltanti operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nello **"Allegato III"** della predetta Direttiva;
- c) **Euro 215.000**, per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da stazioni appaltanti sub-centrali, con la precisazione che questa soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, quando gli appalti concernono prodotti non menzionati nello **"Allegato III"** della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE;
- d) **Euro 750.000**, per gli appalti di servizi sociali e assimilati elencati nello **"Allegato XIV"** della Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo del 26 febbraio 2014, numero 2014/24/UE..."

CONSIDERATO che l'art. 49 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, numero 36, prevede che:

- gli affidamenti devono essere effettuati **"...nel rispetto del principio di rotazione..."**;
- in applicazione del predetto principio è **"...vietato l'affidamento o l'aggiudicazione di un appalto al contraente uscente nei casi in cui due consecutivi affidamenti abbiano a oggetto una commessa rientrante nello stesso settore merceologico, oppure nella stessa categoria di opere, oppure nello stesso settore di servizi..."**;
- la stazione appaltante può **"...ripartire gli affidamenti in fasce in base al valore economico e, in tale caso, il divieto di affidamento o di aggiudicazione si applica con riferimento a ciascuna fascia..."**;

- in casi debitamente motivati, con "...riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto...";
- per i "...contratti affidati con le procedure di cui all'articolo 50, comma 1, lettere c), d) ed e), le stazioni appaltanti non applicano il principio di rotazione, quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata...";
- è, comunque, consentito "...derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a **5.000 euro**...";

CONSIDERATO, inoltre che l'art. 50 del Decreto Legislativo 36/2023 prevede che:

- le stazioni appaltanti "...procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità:

a) **affidamento diretto per i lavori di importo inferiore a 150.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) **affidamento diretto dei servizi e delle forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura** e l'attività di progettazione, di importo inferiore a **140.000 euro**, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, individuati anche tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

c) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 1 milione di euro**;

d) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti**, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per i **lavori di importo pari o superiore a 1 milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente di cui alla Parte IV del presente Libro;

e) **procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti**, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'**affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura** e l'attività di progettazione, di **importo pari o superiore a 140.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 14**...";

VISTI gli artt. 22 e 25 del Decreto Legislativo 36/2023, rispettivamente in tema di ecosistema di approvvigionamento digitale e di piattaforme di approvvigionamento digitale;

VISTA il Comunicato del Presidente ANAC del 10 gennaio 2024 recante "Indicazioni di carattere transitorio sull'applicazione delle disposizioni del codice dei contratti pubblici in materia di digitalizzazione degli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro", secondo cui è consentito, in deroga alle sopra citate disposizioni codicistiche, fino alla data del

30/09/2024, procedere agli affidamenti di importo inferiore ad € 5.000 senza dover ricorrere alle Piattaforme di approvvigionamento digitale;

VISTA la Delibera del Consiglio di Amministrazione dello "*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 20 dicembre 2023 numero 82, con il quale il dottor Pietro Schipani è stato nominato Direttore dello "*Osservatorio Astronomico di Capodimonte*", con sede a Napoli, a decorrere dal 16 gennaio 2024 e per la durata di un triennio;

VISTA inoltre, la Determina Direttoriale del 28 dicembre 2023, numero 160/2023, con la quale il Dottore Gaetano TELESIO, nella sua qualità di Direttore Generale dello "Istituto Nazionale di Astrofisica", ha conferito, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, lettera g), del vigente Statuto, a decorrere dal 16 gennaio 2024 e per la durata di un triennio, l'incarico di Direttore dello " INAF – Osservatorio Astronomico di Capodimonte Napoli " al dottor Pietro Schipani;

VISTA la nota trasmessa a mezzo mail il giorno 03/02/2025 con cui il dott. Gabriele Franzese richiedeva l'autorizzazione preliminare per l'acquisto di un servizio di recupero dati da effettuare su un supporto difettoso contenenti dati e analisi acquisiti nelle campagne INAF nell'ambito del progetto MicroMED-Duck, come meglio specificato nella documentazione allegata agli atti;

CONSIDERATO che la spesa per l'acquisto indicato in epigrafe, stimata in complessivi € 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) è inferiore alla soglia comunitaria secondo quanto previsto dall'art. 14, comma 1 lettera b) del D.Lgs. n.36/2023;

VERIFICATO, sulla base della citata richiesta a mezzo mail, che nel catalogo inserito nella piattaforma del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), non è disponibile la fornitura secondo le specifiche richieste;

CONSIDERATI i vantaggi legati all'utilizzo del mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA), quali il risparmio di tempo sul processo di acquisizione, la trasparenza e la tracciabilità dell'intero processo di acquisto, l'ampliamento delle possibilità di scelta da parte dell'Amministrazione e la possibilità di soddisfare esigenze specifiche grazie ad un'ampia profonda gamma di servizi disponibili con possibilità di attivare Richieste di Offerta (RdO);

VERIFICATO che la Consip S.p.A., società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici, non ha attualmente attivato convenzioni per la realizzazione dei servizi di cui all'oggetto;

VERIFICATO che l'affidamento di che trattasi è di importo inferiore ad € 5.000, per cui questa stazione appaltante può procedere autonomamente anche mediante affidamento diretto senza obbligo di ricorso a Consip-Mepa né a soggetti aggregatori centrali di committenza, strumenti telematici di negoziazione, ecc., ai sensi dell'art.1 comma 450 della Legge n.296/2006;

RITENUTO, ai sensi dell'art. 15 del Dlgs n. 36/2023, di nominare Responsabile Unico del Progetto (RUP) il sig. Rosario Aiello;

CONSIDERATO che è stata richiesta offerta per l'affidamento del Servizio al seguente operatore economico: EFFEDITECH Fabio D'Apolito con sede legale in VIA ANNARUMMA, 24 - 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV) - CODICE FISCALE DPLFBA82E10M102C e P.IVA 02828930640;

VISTA l'offerta presentata, per la realizzazione del servizio richiesto, dalla EFFEDITECH Fabio D'Apolito, sopra identificata, in data 10/02/2025 con la nota prot. n. 214/2024 AOO:INAF-OAC - Classif. VII/4, per l'importo di € 585,60 (cinquecentoottantacinque/60) IVA 22% inclusa;

CONSIDERATO che è stata verificata la disponibilità finanziaria disponibilità sul pertinente Ob.Fu. 1.05.12.04.03 "MINI-GRANTS di RSN3" capitolo di spesa 1.03.02.99.999.03 "Altri servizi di terzi";

VISTO l'impegno di spesa assunto dal competente Ufficio di Struttura con documento n. 4098/2025 del 12/02/2025 per l'importo di € 585,60 su Ob.Fu. 1.05.12.04.03 "MINI-GRANTS di RSN3" capitolo di spesa 1.03.02.99.999.03 "Altri servizi di terzi";

ATTESA la necessità, pertanto, di provvedere all'affidamento del servizio secondo quanto sopra descritto;

DETERMINA

Art. 1 - che il presente costituisce Atto di affidamento redatto in forma semplificata ai sensi dell'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023;

Art. 2 – di dare atto che le premesse di cui al presente atto sono parte integrante e sostanziale dello stesso e ne costituiscono le motivazioni ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e s.m.i;

Art. 3 - di privilegiare una procedura di affidamento che persegua gli obiettivi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tempestività e correttezza dell'azione amministrativa e di semplificazione del procedimento amministrativo;

Art. 4 - di selezionare il fornitore idoneo ad eseguire la prestazione attraverso affidamento diretto fuori MEPA alla EFFEDITECH Fabio D'Apolito con sede legale in VIA ANNARUMMA, 24 - 83024 MONTEFORTE IRPINO (AV) - CODICE FISCALE DPLFBA82E10M102C e P.IVA 02828930640 e che la stessa è stata selezionata in ottemperanza a esigenze di economicità, rapidità e qualità del servizio offerto e che il

principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può essere derogato per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Art. 5 - che Ob.Fu. 1.05.12.04.03 "MINI-GRANTS di RSN3" capitolo di spesa 1.03.02.99.999.03 "Altri servizi di terzi";

Art. 6 - che il contratto conseguente al presente provvedimento non sarà soggetto al termine dilatorio, ai sensi dall'articolo 55 comma 2 del Codice;

Art. 7 - di individuare quale Direttore dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 114, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023 il sig. Rosario Aiello;

Art. 8 - di precisare che il contratto verrà stipulato a mezzo di corrispondenza.

Napoli, 13/02/2025

IL DIRETTORE
Dott. Pietro Schipani